



Repubblica italiana

La Corte dei conti

Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo

composta dai Magistrati:

Stefano SIRAGUSA	Presidente
Marco VILLANI	Consigliere (relatore)
Luigi DI MARCO	Consigliere
Francesca Paola ANELLI	Consigliere
Antonio DANDOLO	Consigliere
Giovanni GUIDA	Primo Referendario

nella Camera di consiglio del 15 ottobre 2020, in riferimento al rendiconto dell'esercizio 2018 del comune di **Taranta Peligna (CH)**, ha assunto la seguente

DELIBERAZIONE

visto l'articolo 100, secondo comma, della Costituzione;

visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni ed integrazioni;

vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20 e successive modificazioni ed integrazioni;

visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante approvazione del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (Tuel) e successive modificazioni ed integrazioni;

vista la legge 5 giugno 2003, n. 131 recante "Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3";

visto l'articolo 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria per il 2006) e successive modificazioni, che fa obbligo agli Organi di revisione degli Enti locali di inviare alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti specifiche relazioni in ordine ai bilanci preventivi e ai rendiconti degli enti;

visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42", come modificato e integrato dal decreto legislativo del 10 agosto 2014, n. 126;

visto il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149;

visto l'articolo 148-*bis* del Tuel come introdotto dal decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito nella legge 7 dicembre 2012, n. 213;

vista la deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti del 16 giugno 2000, n. 14/2000 che ha approvato il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, nel testo modificato con deliberazione del Consiglio di Presidenza del 19 giugno 2008, n. 229/CP/2008 (G.U. n. 153 del 2 luglio 2008);

vista la deliberazione della Sezione delle Autonomie della Corte dei conti del 28 maggio 2019, n. 12/SEZAUT/2019/INPR, relativa all'approvazione delle *"linee guida e relativo questionario per gli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali, per l'attuazione dell'art. 1, commi 166 e seguenti della legge 23 dicembre 2005, n. 266. Rendiconto della gestione 2018"*;

vista la deliberazione del 7 febbraio 2020 n. 14/2020/INPR, con la quale la Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo ha approvato il *"Programma di controllo sulla gestione per l'anno 2020"*;

vista la ripartizione tra i Magistrati dei compiti e delle iniziative riferibili alle varie aree di attività rientranti nella competenza della Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo, definita da ultimo con decreto del Presidente del 30 settembre 2020, n. 12;

vista l'ordinanza del 9 ottobre 2020, n. 38/2020, con la quale il Presidente ha convocato la Sezione per l'odierna Camera di consiglio;

udito il relatore, Consigliere Marco VILLANI;

FATTO E DIRITTO

La Sezione, nell'ambito della propria attività di controllo, ha preso in esame il questionario e la relazione dell'Organo di revisione sul rendiconto 2018 del Comune di **Taranta Peligna (CH)** - 376 abitanti - acquisiti mediante il sistema applicativo Con.Te, in data 6 dicembre 2019, protocollo n. 4444;

Dei poteri riconosciuti alla Corte dei conti dal legislatore, in particolar modo nell'articolo 148-*bis* del Tuel, e confermati dalla più recente giurisprudenza costituzionale riguardo all'esame dei bilanci preventivi e consuntivi degli enti locali, al rispetto degli equilibri di bilancio e dei vincoli in materia di indebitamento onde prevenire irregolarità potenzialmente idonee a determinare squilibri economico-finanziari si è ampiamente trattato nella precedente delibera n.141/2019.

Ciò premesso, con riferimento al rendiconto 2018 del Comune di Taranta Peligna, il Magistrato istruttore ha focalizzato l'attenzione sulla gestione di parte corrente, sull'andamento dei

residui e dell'esposizione debitoria, sulla gestione della liquidità, nonché, sull'evoluzione del risultato di amministrazione.

1. In primo luogo, con riferimento al rendiconto 2018, si osserva che l'Ente presenta un equilibrio di parte corrente pari a euro 82.229,22 e un risultato di amministrazione uguale a euro 271.445,91 che risulta così suddiviso:

Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2018	
Risultato di amministrazione al 31/12	271.445,91
Parte accantonata	-141.624,26
Parte vincolata	0,00
Parte destinata agli investimenti	-5.109,78
Totale parte disponibile	124.711,87

La parte accantonata risulta così ripartita:

Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12	78.729,92
Fondo anticipazioni liquidità D.L. n.35 del 2013 e successive modifiche e rifinanziamenti	0,00
Fondo perdite società partecipate	0,00
Fondo contenzioso	55.000,00
Altri accantonamenti	7.894,34
Totale parte accantonata	141.624,26

Fonte: Elaborazione della Sezione in base alla delibera di Consiglio comunale n. 16 del 27 giugno 2019.

Al riguardo, si evidenzia l'errata compilazione nel questionario (pag. 21), del prospetto relativo al risultato di amministrazione rispetto ai dati sopra riportati che fanno riferimento alla delibera di Consiglio comunale n. 16 del 27 giugno 2019 di approvazione del rendiconto 2018 e tale errore si ripete anche nella relazione del revisore. Anche sulla Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche (BDAP) risultano alcune tabelle incomplete (tab. risultato di amministrazione) o con dati errati (tab. equilibri) e pertanto si richiamano l'Organo di revisione e il Comune a porre una maggiore attenzione e scrupolosità nella redazione e nella trasmissione degli atti di competenza.

In merito alle somme accantonate al FCDE, l'Ente presenta, al 31 dicembre 2018, uno stock di residui attivi sul titolo I pari a euro 152.428,5 (di cui 88.749,39 antecedenti all'anno di riferimento) e sul titolo III pari a euro 104.561,68 (di cui 63.263,75 antecedenti all'anno di riferimento). Tenuto conto della capacità di riscossione del titolo I e del titolo III a competenza (rispettivamente 71 per cento e 68 per cento) e in particolar modo a residuo (rispettivamente 33,07 per cento e 31,58 per cento), si invita l'Ente ad aumentare la capacità di riscossione, utilizzando tutti gli strumenti concessi dalla legge nonché a valutare l'inserimento tali somme residue nel calcolo del FCDE. Alla luce del quadro sopra riportato si ricorda la necessità di attuare un attento monitoraggio degli accantonamenti e della loro congruità, in special modo di quello del fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE) la cui adeguata quantificazione è fondamentale per preservare la gestione da disavanzi occulti e da potenziali squilibri di competenza e di cassa.

L'importo di euro 7.894,34 è relativo all'accantonamento effettuato per l'indennità di fine mandato.

2. In merito alla gestione della liquidità l'Ente nell'esercizio 2018, a differenza degli esercizi precedenti, non ha fatto ricorso all'anticipazione di tesoreria e presenta un valore del fondo di cassa al 31 dicembre pari a euro 50.116,93, di cui euro 45.784,04 vincolati.

3. Per quanto riguarda il rispetto della disciplina relativa alla tempestività dei pagamenti, il revisore nella relazione, sottolinea che nell'esercizio considerato sono state adottate le misure organizzative per garantire il puntuale pagamento delle somme. Tuttavia, la Sezione ha rilevato la mancata pubblicazione sul sito dell'Ente, delle informazioni previste ai sensi dell'art.25 del d.lgs. 33 del 2013 e in seguito alla richiesta avanzata per le vie brevi, l'Ente ha comunicato che nell'esercizio 2018 il valore dell'indice relativo alla tempestività dei pagamenti è risultato pari a 73 giorni. A tale proposito si raccomanda l'adozione di azioni mirate a ridurre il valore dell'indice, riportandolo nei termini di legge e ricorda che l'indicatore di tempestività dei pagamenti (trimestrale ed annuale), unitamente agli altri dati richiesti dalla normativa sulla trasparenza (ammontare complessivo dei debiti e numero delle imprese creditrici) ex art. 33 d.lgs. 33 del 2013 è calcolato in adempimento degli indirizzi euro-unitari contenuti nella direttiva 2011/7/UE che reclama l'adozione decisa di una "cultura dei pagamenti rapidi". Si sottolinea, in proposito, come la violazione degli obblighi di trasparenza possa esporre il dirigente a responsabilità disciplinare e contabile secondo il disposto dell'art. 46 d.lgs. 33 del 2013. Inoltre, il mancato rispetto dei termini di pagamento comporta per il Comune il dovere di individuare ed attuare misure specifiche finalizzate ad assicurare il tempestivo pagamento dei creditori e consente al creditore di ottenere, a carico del bilancio comunale, consistenti interessi legali di mora che costituiscono minaccia per l'equilibrio finanziario del bilancio poiché erodono una notevole quota di risorse destinate alle attività istituzionali (si veda sentenza Coste cost.n.78 del 2020).

4. Dall'esame congiunto del questionario e della relazione dell'Organo di revisione risulta che i prospetti dimostrativi dei debiti e crediti reciproci tra L'Ente e gli organismi partecipati non recano la doppia asseverazione degli organi di revisione. Il revisore nel questionario ha specificato che il motivo di tale inadempimento è legato alla "*scarsa collaborazione rilevata da parte degli organismi partecipati.*"

La Sezione evidenzia che l'adempimento normativo di cui all'art. 11, comma 6, lett. j) del d.lgs. n. 118/2011 riguarda i rapporti con tutti gli enti strumentali e le società controllate e partecipate dal Comune e l'attendibilità delle risultanze contabili è condizionata al positivo esito di tali adempimenti, funzionali alla verifica degli equilibri di bilancio. Pertanto, la

necessità della doppia asseverazione dei debiti e dei crediti da parte dell'Organo di revisione dell'ente territoriale e di quelli degli organismi partecipati risulta necessaria al fine di evitare eventuali incongruenze e garantire piena attendibilità ai dati. La corretta rilevazione delle reciproche poste creditorie e debitorie risulta funzionale a salvaguardare gli equilibri finanziari posto che attenua il rischio di emersione di passività latenti, suscettibili di tradursi in un esborso finanziario.

5. Il Collegio, osserva che il Comune così come già segnalato nella precedente deliberazione relativa al rendiconto 2017, non ha adottato un regolamento interno per le spese di rappresentanza ai sensi dell'art. 7 del d.lgs. n. 267 del 2000.

Questa Sezione ribadisce la necessità che l'Ente debba opportunamente adottare uno specifico regolamento disciplinante le spese di rappresentanza e a tale proposito si richiamano quanto espresso nella precedente deliberazione n. 141/2019/PRSE.

6. Si rileva che l'Ente con deliberazione di Consiglio comunale n. 33 del 29 dicembre 2019 ha approvato la ricognizione periodica delle partecipazioni pubbliche, detenute al 31 dicembre 2018 ex art. 20, d.lgs. n. 175 del 2016, come modificato dal d.lgs. n. 100 del 2017, dalla quale risultano in capo al comune le seguenti partecipazioni societarie:

Denominazione società	Tipo di partecipazione	Attività svolta	% Quota di partecipazione
Eco.lan. S.p.a.	DIRETTA	gestione integrale dei rifiuti, ovvero raccolta, trasporto, recupero/riciclo e smaltimento dei rifiuti urbani	0,48%
Infrastrutture Servizi Idrici I.S.I. S.r.l. in liquidazione	DIRETTA	acquisizione, costruzione, gestione di immobili con particolare riferimento al settore del servizio idrico integrato	1,20%
Società Abruzzese Servizio Idrico Integrato S.A.S.I. S.p.a.	DIRETTA	Gestione del servizio idrico integrato.	1,20%

Fonte: Elaborazione della Sezione in base alla delibera di Consiglio comunale n. 33 del 29 dicembre 2019.

Per le partecipazioni nella società ECO.LAN spa e S.A.S.I. spa, l'Ente nella deliberazione non prevede alcun tipo d'intervento, mentre per la società I.S.I. srl si prevede la conclusione della procedura di liquidazione nell'esercizio 2020. Alla luce del costo pubblico insito in ogni procedura di liquidazione questa Sezione vigilerà su una pronta chiusura della liquidazione stessa. Si ricorda che l'atto di ricognizione, oltre che costituire un adempimento per l'Ente, esprime con esaustività l'esercizio dei doveri del socio a norma del Codice civile e delle regole di buona amministrazione, come indicato nella deliberazione delle Sez. aut. n. 19 del 2017.

P.Q.M.

La Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo

ACCERTA

le criticità o irregolarità di cui in parte motiva e, per l'effetto:

- l'Ente dovrà valutare possibili azioni per aumentare la capacità di riscossione delle entrate tributarie ed extra tributarie predisponendo tutte le iniziative necessarie al recupero dei crediti vantati dall'Ente e procedere ad una congrua quantificazione del fondo crediti di dubbia esigibilità, nell'ottica di una sana e corretta gestione finanziaria e contabile volta a conseguire, per gli esercizi successivi, il rispetto dei necessari equilibri di bilancio e dei principali vincoli posti a salvaguardia delle esigenze di coordinamento della finanza pubblica;
- l'Ente dovrà porre in essere gli adempimenti previsti dalla normativa vigente in tema di organismi partecipati, con precipuo riguardo alla nota informativa su debiti e crediti reciproci e all'assolvimento dell'obbligo di asseverazione;
- l'Organo di revisione è tenuto a vigilare sulla corretta attuazione delle azioni correttive che l'Ente potrà in essere.

DISPONE

che a cura della Segreteria, copia della presente deliberazione sia comunicata al Sindaco, al Presidente del Consiglio comunale e all'Organo di revisione del Comune di Taranta Peligna (CH).

Richiama l'obbligo di pubblicazione della presente deliberazione sul sito *internet* dell'Amministrazione comunale ai sensi dell'articolo 31 del d.lgs. n. 33 del 2013, come sostituito dall'articolo 27, comma 1, del d.lgs. n. 97 del 2016.

Così deliberato in L'Aquila, nella Camera di consiglio del 15 ottobre 2020.

L'Estensore
Marco VILLANI
f.to digitalmente

Il Presidente
Stefano SIRAGUSA
f.to digitalmente

Depositata in Segreteria

Il Funzionario preposto al Servizio di Supporto

Lorella GIAMMARIA